

STATUTO
ASSOCIAZIONE FONDO VIVERE

SEDE COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART.1 E' costituita l'Associazione di Volontariato " FONDO VIVERE"

ART. 2 L'Associazione ha sede legale in Lido di Camaiore c/o Misericordia di Lido di Camaiore ,
via del Secco 81
ed ha durata a tempo indeterminato.

ART. 3 L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 4 L'Associazione è un'istituzione apolitica, aconfessionale, basata sui principi di democrazia ed uguaglianza, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale avendo quale specifico scopo istituzionale: garantire prestito di somme di denaro a singoli individui o a gruppi familiari in stato di bisogno attraverso la realizzazione di un percorso di autonomia e di inclusione sociale.

ART. 5 L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ASSOCIATI

ART. 6 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro persone fisiche, giuridiche e altri soggetti i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

ART. 7 Per essere ammessi ad associato è necessario presentare all'Assemblea domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome o ragione sociale luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del consiglio direttivo deliberare, entro 30 giorni su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 30 giorni al consiglio direttivo stesso il quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 8 Gli associati prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'Organizzazione stessa o dalla Legge.

L'Associazione di Volontariato assicura gli aderenti-attivi per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

ART. 9 Tutti gli associati fanno parte dell'Assemblea degli associati ed è ad essi riconosciuto il diritto di voto e di eleggere direttamente gli organi dell'amministrazione.

L'associato può farsi rappresentare per delega.

ART. 10 La qualità di associato si perde per i seguenti motivi:

- a. non ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

- b. produzione di danni morali o materiali all'Associazione;
- c. dimissioni.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11 Gli organi dell'Associazione, i cui componenti eserciteranno le loro funzioni nel rispetto del presente Statuto ed a titolo gratuito, sono:

- a. L'Assemblea degli associati;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il gruppo operativo
- d. Il Presidente;
- e. Il Segretario.

ART. 12 L'Assemblea degli Associati è sovrana, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente, del Consiglio Direttivo, in sua assenza da un associato nominato dalla stessa Assemblea.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante comunicazione inviata almeno 10 giorni prima della riunione.

ART. 13 L'Assemblea degli associati ha le seguenti funzioni:

- a. approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b. approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- c. nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- d. modifica il presente statuto;
- e. approva il regolamento;
- f. delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente statuto;
- g. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;
- h. revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati
- i. delibera su ogni altra questione che il consiglio di amministrazione intenda sottoporle.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata dal almeno 1/10 degli associati o su richiesta del Consiglio Direttivo.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante 10 giorni che seguono l'Assemblea.

ART. 14 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole dei due terzi degli associati.

ART. 15 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque o da sette membri eletti dall'Assemblea fra gli associati per la durata di tre anni .

I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

ART. 16 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno due volte all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. decide nella scelta e per l'assunzione dell'eventuale personale dipendente nei rispetto dell'art. 3, 4°c., della L. 266/91;
- f. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
- g. Nomina un terzo del gruppo operativo e ne sovrintende sul suo operato.
- h. Stabilisce i criteri generali per l'erogazione dei prestiti di solidarietà
- i. Autorizza e controlla le iniziative di raccolta fondi, promuove lo sponsoring e le attività di raccolta generale
- j. Vigila sull'uso dei nomi progetto vivere, vivere e fondo vivere
- k. Approva le spese necessarie per il funzionamento corrente del fondo vivere sulla base di una previsione di spesa presentata dal gruppo operativo.
- l. Redige il regolamento di funzionamento del fondo.

ART. 17 Il Gruppo operativo è costituito da un minimo di tre membri fra cui un' assistente sociale designata dalla Conferenza dei Sindaci, il segretario dell'associazione e un terzo membro nominato dallo stesso consiglio direttivo.

Il Gruppo operativo è l'organo preposto all'erogazione dei prestiti di solidarietà, ha compiti operatività amministrativa, registrazioni contabili ed economiche, conservazione degli atti, elaborazioni statistiche e progettazione per reperimento fondi.

ART. 18 Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea ordinaria ed il Consiglio Direttivo fissando l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

ART. 19 Il Segretario, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 20 Il fondo patrimoniale dell'Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:

- a. contributi volontari degli aderenti;
- b. contributi di privati;
- c. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d. contributi di organismi internazionali;
- e. donazioni, legati e testamenti;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

ART. 21 Il bilancio consuntivo, dal quale risulteranno tra gli altri i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

ART. 22 L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti (o indicare altra maggioranza qualificata) dei componenti dell'Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione.


ART. 24 In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione dovrà essere devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore come previsto dall'art. 5, comma 4, della L. 266/91.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

